

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI UNA UNITÀ DI OFFERTA SPERIMENTALE DIURNA PER ADULTI E MINORI DISABILI DI ETÀ COMPRESA TRA 4 E 17 ANNI

RICHIAMATI

- 1) La Legge 328/2000** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
- all'art. 1, comma 1, recita: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- 2) l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- 3) le “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- 4) la Legge Regionale n. 3/2008** *“Governare la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”* con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;

5) la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Comunità” che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell’attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;

6) la D.d.g. n. 12884/2011 che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”. La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all’esigenza di stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;

7) il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che:

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

8) il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge:

“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...).”

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell’indizione di una

ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato. (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato".

9) le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti: "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", al cui punto 23 ("La coprogettazione") si legge:

"Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all'ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione.

L'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co- progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

La coprogettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- *inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*
- *collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*
- *messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.*

Gli interventi oggetto di coprogettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la coprogettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia.

Costituisce buona pratica la pubblicazione di un avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche sociali che si intendono affrontare, dei criteri e delle modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione adottati. L'avviso deve specificare se il soggetto selezionato sarà chiamato anche alla gestione del servizio.

Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti.

I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte. Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi.

Terminata la fase di coprogettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura".

CONSIDERATO PIU' IN GENERALE CHE:

Le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), di gestione democratica (multi-stakeholders), di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa.

La mission del Terzo settore è quella di soddisfare il perseguimento di un interesse generale della collettività, quali la promozione umana, la prevenzione dell'emarginazione, ecc. Un'organizzazione no-profit, quindi, si differenzia dalle imprese con fine di lucro perché organizza le proprie risorse per soddisfare un bisogno collettivo, non per trarne profitto, investendo pertanto in modo prioritario sulle relazioni e le progettualità sottese al raggiungimento del bene comune.

Il Terzo settore nel suo complesso si pone infatti, anche come soggetto chiamato ad una partecipazione attiva alla programmazione dei welfare locali e alla realizzazione di interventi e servizi in grado di rispondere più efficacemente alle necessità dei singoli territori.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

La coprogettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001 e alle Linee guida dell'ANAC:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale e sull'esercizio comune della "funzione pubblica".

La coprogettazione come modalità di relazione con il Terzo Settore nel territorio del Rhodense rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull'aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze.

Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2018 – 2020 fonda il modello strategico al quale orientarsi nella premessa per cui l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze, risorse e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi.

VISTO CHE:

- la lettura coordinata delle fonti e delle disposizioni citate evidenzia una costante evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti del legislatore ben lungi da una conclusione univoca;
- è necessario compiere una sintesi che consenta di operare in un quadro sufficientemente definito e legittimo, in attesa di una chiarificazione e di una precisa collocazione in materia di coprogettazione,
- il quadro complessivo emergente dalle fonti citate consente di ricorrere allo strumento della coprogettazione in luogo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs.50/16 con riferimento ad interventi innovativi e/o sperimentali, previa indicazione di un'istruttoria pubblica di coprogettazione finalizzata all'individuazione di uno o più partner disponibili alla coprogettazione e gestione dei servizi innovativi;
- l'attuazione del principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale, comporta il coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore nei quattro momenti della programmazione, progettazione, gestione dei servizi nonché definizione dei criteri relativi alla valutazione della qualità degli interventi;
- la coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della Comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore coinvolto nell'attuazione dei progetti opera non solo come mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali: ciò significa uscire da una logica in cui l'ente pubblico individua il bisogno del territorio e affida la gestione del servizio a un soggetto esterno, per passare a una prospettiva nella quale la Comunità viene stimolata a progettare insieme e a collaborare;
- Sercop riconosce il ruolo del Terzo settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone disabili;
- **la scelta strategica di attivare una procedura di coprogettazione attraverso la selezione di soggetti del Terzo settore per la progettazione e gestione di un servizio diurno sperimentale e innovativo, non ricompreso nella rete delle tradizionali unità di offerta socio assistenziali regionali** nasce dalla:
 - a) positiva esperienza di collaborazione tra Sercop ed i soggetti del terzo settore coinvolti nella gestione del sistema integrato pubblico privato dei servizi per la disabilità;
 - b) volontà di recepire il ruolo degli organismi del Terzo Settore nel particolare ambito d'intervento, anche mediante iniziative che ne valorizzino le capacità progettuali, di sperimentazione e innovazione: in tale ottica la coprogettazione si configura come uno strumento potenzialmente capace di innovare sensibilmente anche le forme di rapporto più consolidate;
 - c) esigenza di implementare l'offerta dei servizi rivolti alla disabilità, sperimentando nuovi progetti gestionali e di accoglienza, al fine di arricchire i servizi istituzionali con la finalità di leggere i bisogni in evoluzione;
 - d) necessità di costruire una unità di offerta con servizi non standardizzati in grado di rispondere a bisogni individuali, attraverso una progettazione personalizzata, che richiede un modello organizzativo flessibile ed adattabile alle esigenze delle persone, rispetto alle quali è indispensabile un costante lavoro di progettazione in partnership in grado di coniugare gli elementi gestionali con quelli di attenzione alle specificità del singolo.

Tutto ciò premesso Sercop, al fine di avviare, ricorrendo alle potenzialità dello strumento della co-progettazione, un percorso per la definizione di un servizio diurno innovativo rivolto alle persone disabili in grado di ampliare la risposta ai bisogni e di sperimentare nuove modalità di intervento personalizzate anche in termini di flessibilità

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifesti la disponibilità

- alla coprogettazione e alla gestione di progetti, così come delineati nelle linee di indirizzo di seguito, per la realizzazione degli obiettivi di programmazione volti a valorizzare e integrare l'offerta dei servizi rivolti alle persone disabili, sperimentando nuovi ambiti di intervento e progettualità che siano in grado di soddisfare alcune tipologie di bisogni emergenti;
- alla compartecipazione economica al progetto.

SOMMARIO

ART. 1 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA COPROGETTAZIONE	8
ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE	9
ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO	10
ART. 4 – PROGETTO DI MASSIMA.....	10
ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE	12
ART. 6 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE.....	12
ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE.....	13
ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	13
ART. 9 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE.....	14
ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	15
ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO	16
ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE.....	18
ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	18
ART. 14 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	20
ART. 15 – AVVERTENZE	20
ART. 16 – INFORMAZIONI.....	21
ART. 17 - CHIARIMENTI	21
ART. 18 – COMUNICAZIONI	21
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21

ART. 1 – LINEE DI INDIRIZZO DELLA COPROGETTAZIONE

La spinta allo sviluppo di forme innovative di coprogettazione trova origine, oltre che nella normativa citata, nel Piano di Zona del Rhodense nel quale si afferma che: l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può "essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze e risorse. Questo Piano Sociale di Zona si propone un'ampia applicazione di questo approccio metodologico di lavoro integrato, quale essenziale presidio dell'efficacia dell'azione progettuale che risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi. Si ritiene che alleanze strategiche e partenariati progettuali tra gli attori che operano all'interno del contesto territoriale rappresentino l'unica strada per la realizzazione di servizi in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini di un territorio. Il valore aggiunto di un tale approccio può essere sintetizzato in relazione a:

- Innovazione: difficile da "vedere" e da realizzare attraverso un approccio "non collaborativo";
- Corresponsabilità tra i diversi soggetti partner verso una visione di sviluppo dei servizi territoriali;
- Costruzione di capitale sociale che implica arricchire il territorio di un patrimonio di relazioni, legami, fiducia, magari sperimentate in un certo ambito, che risultano preziosi in una pluralità di altre situazioni;
- Maggiore capacità e propensione a fare sistema, coinvolgendo nel sistema dei servizi soggetti diversi, a partire dai comitati di cittadini;
- Arricchimento e potenziamento degli interventi sociali, grazie all'ampliamento delle risorse messe a sistema dai diversi soggetti della partnership."

Il territorio del Rhodense ha già positivamente sperimentato tali effetti, ad esempio nelle co-progettazioni, tuttora in corso, dei seguenti progetti:

- #OltreiPerimetri, che ha mobilitato una rete allargata di soggetti del Terzo settore e soggetti non convenzionali del privato nella riorganizzazione del welfare territoriale verso la coprogettazione di un welfare di Comunità
- "Party Senza Barriere", destinato al tempo libero delle persone con disabilità, frutto di una costante attività di coprogettazione con tutti gli enti che nel territorio si occupano di disabilità.

Gli strumenti coerenti con tale approccio, che il Piano di Zona individua quali opzioni strategiche per la realizzazione degli obiettivi della programmazione zonale, sono :

- Tavoli di coprogettazione costituiti e convocati con un mandato connesso alla definizione di nuovi interventi, progetti o modalità di lavoro, con il compito di una valutazione preliminare del bisogno e di definizione di una proposta progettuale da sottoporre all'organo decisionale. I Tavoli sono il luogo fisico di pensiero e concreta elaborazione intorno ai processi di innovazione e sperimentazione. L'innovazione a qualsiasi livello richiede sempre una valutazione complessa e multidimensionale di problemi, bisogni e priorità, che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da diversi attori, che esprimono diversi angoli visuali.
- Istruttorie pubbliche di coprogettazione che comportano la definizione di interventi innovativi o sperimentali e il ripensamento di servizi già in essere, nel rispetto della normativa vigente al momento e ispirate al massimo criterio di pubblicità e trasparenza.

È urgente allora rinsaldare quell'alleanza strategica con il privato sociale affinché Enti Locali e Terzo Settore concorrano responsabilmente, secondo i propri compiti, funzioni, autonomia e specificità, nell'attuazione delle politiche per il bene comune.

Il principio della "sussidiarietà orizzontale" ha trovato espressione nella L.R. n. 1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e nella L.R. n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", dove i soggetti del Terzo Settore sono riconosciuti attori del sistema sociale, che partecipano

attivamente alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, anche attraverso forme di convenzionamento con l'Ente pubblico.

All'interno di un sistema di welfare che cambia, si auspica una "sussidiarietà circolare", finalizzata a dare risposte appropriate e mirate ai bisogni delle persone, realizzando nuove forme di collaborazione tra Ente Pubblico e privato sociale, che consentano di reperire nuove risorse per lo sviluppo del sistema.

La coprogettazione rappresenta un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l'Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

Se il welfare locale è esito del concorso di più soggetti, ciò significa che l'aggettivo "locale" va inteso in senso attivo; la sostenibilità e l'innovazione passano oggi infatti necessariamente dalla capacità di attivare le risorse presenti nella Comunità locale e di rinsaldare i legami tra le persone, singole o associate, affinché la prima forma di tutela dei diritti e di protezione venga dal rafforzamento del tessuto stesso della Comunità.

In particolare la costruzione della sperimentazione di un servizio innovativo rivolto alle persone disabili attraverso la coprogettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del terzo settore in una logica di progettazione permanente degli interventi che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente quindi una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del tavolo di coprogettazione.

ART. 2 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da **attuarsi in termini di partnership tra l'ente e il soggetto a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse.**

La coprogettazione dovrà necessariamente tenere in considerazione il progetto di massima (art. 4) e il piano economico, che costituiscono parte integrante del presente avviso.

Sulla base di tale documentazione, il concorrente dovrà presentare:

- una proposta organizzativa indicante le modalità operative e gestionali degli interventi e dei progetti oggetto di coprogettazione, caratterizzata da elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del livello qualitativo raggiunto dai servizi già erogati da Sercop, nonché da elementi innovativi;
- gli ambiti e gli strumenti di presidio strategico e di controllo della coprogettazione e della gestione degli interventi e delle proposte progettuali;
- una proposta di modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione della sperimentazione del servizio coprogettato.

Qualora nel corso della coprogettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività sperimentali aggiuntivi non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento all'analisi dei servizi diurni rivolti alle persone disabili del territorio, alle loro caratteristiche e alle risposte sperimentali per far fronte all'emergere di nuovi bisogni. È infatti fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

ART. 3 – DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, avrà decorrenza di due anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio previa articolata motivazione sulle necessità di proseguimento della sperimentazione.

ART. 4 – PROGETTO DI MASSIMA

L'ambito di intervento in oggetto prevede la gestione della struttura sita a Rho in via Cividale 2 (già sede dell'esperienza del CSE aperto a minori dal 2015) di proprietà del Comune di Rho e messa a disposizione in comodato gratuito per le attività oggetto del presente avviso.

4.1 Obiettivi

Nella sua ridefinizione, il servizio si configura come unità di offerta sperimentale rivolta a minori e adulti con disabilità, ma in possesso di sufficienti abilità. Le caratteristiche dell'utenza non sono attualmente riconducibili ad un'unità di offerta standardizzata e la sperimentale nasce dall'esigenza di garantire un servizio appropriato basato su progetti personalizzati sulla specifica fascia di età.

Si richiede la realizzazione di servizi e progetti individualizzati in un'ottica di presa in carico globale che tenga conto del ruolo imprescindibile dei familiari (genitori), soprattutto nella fascia relativa ai minori.

La coprogettazione, oltre ad allinearsi alle attività tipiche di un servizio diurno per persone con una disabilità *“non compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario”* [come la normativa regionale definisce i destinatari del CSE], dovrà essere caratterizzata da elementi innovativi e sperimentali, quali:

1. presenza tra minori e adulti con disabilità, differenziandone le attività proposte. Tale integrazione ha l'obiettivo di introdurre una dimensione educativa che contribuisca alla creazione di un contesto dove gli adulti possano assumere ruoli positivi nei confronti dei minori e dare la possibilità a quest'ultimi di confrontarsi quotidianamente con adulti che permettano loro di trovare punti di riferimento rassicuranti per la loro crescita. Nel contempo gli adulti hanno la possibilità di esercitare un ruolo sociale (che raramente viene chiesto loro di assumere) per offrire un esempio e una responsabilità differente, migliorandone l'autostima e, conseguentemente, la loro qualità di vita;
2. flessibilità nella proposta di orari di frequenza per andare incontro alle esigenze e ai bisogni di vita delle persone. In un'ottica inclusiva l'orario di apertura proposto dovrà prevedere momenti *“straordinari”* che permettano agli utenti e alle loro famiglie di usufruire di iniziative e attività al di fuori dell'orario di lavoro (tardo pomeriggio, sera e/o i fine settimana) e nei periodi festivi (sia invernali che estivi);
3. apertura al territorio: il progetto dovrà proporre occasioni di incontro con/per la Comunità in un'ottica di inclusione che veda la disabilità come generativa, terreno fertile e opportunità per la costruzione di relazioni significative con il territorio. L'obiettivo è quello di *“portare fuori la disabilità”*, rendendola visibile e valorizzandone gli aspetti di potenzialità, utilità educativa e sociale per tutti.

4.2 Contenuti operativi

I contenuti operativi richiesti al partner sono i seguenti:

- Progettazione degli aspetti di gestione degli interventi educativi, di coordinamento, di formazione e di supervisione.
- Individuazione dei bisogni espressi dalle famiglie e progettazione di iniziative conseguenti, anche in forma sperimentale.
- Programmazione di iniziative per promuovere la conoscenza dei servizi per i disabili del territorio.
- Riscossione delle eventuali quote di compartecipazione a carico degli utenti, come previste dai regolamenti per i servizi diurni rhodensi.

- Pulizia e sanificazione degli ambienti e degli spazi, sia interni che esterni, affidati per lo svolgimento delle attività.
- Manutenimento e cura degli arredi, degli strumenti e delle attrezzature destinate ai servizi, comprensivo di eventuali nuovi acquisti necessari all'implementazione delle attività, compresi tutti i materiali di consumo necessari al funzionamento.
- Fornitura dei pasti nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare, con conseguente tenuta e conservazione del manuale di autocontrollo (HACCP).
- Fornitura di tutta la dotazione informatica necessaria alle attività.
- Intestazione e pagamento diretto di tutte le utenze relative alla porzione di stabile destinata al servizio.

La presente coprogettazione dovrà ricomprendere tutti i beni e servizi necessari per la gestione degli interventi che, anche qualora non elencati nel presente articolo, dovranno essere previsti nel piano economico.

4.3 Risorse per la coprogettazione

Sercop mette a disposizione la porzione dell'edificio di via Cividale n. 2 e l'ausilio di tutti gli arredi, attrezzature e materiali di cui la struttura è dotata. Si precisa che detta porzione di edificio è di proprietà del Comune di Rho e concessa in comodato a Sercop per lo svolgimento di attività diurne a favore di persone disabili.

I partecipanti alla coprogettazione sono tenuti ad effettuare un sopralluogo negli spazi messi a disposizione, al fine di valutarne caratteristiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'elaborato progettuale. L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria e deve essere effettuata secondo le modalità indicate all'articolo 11.

Budget della coprogettazione: si prevede un budget annuo di riferimento per le attività derivanti dalla coprogettazione pari a € 254.000, che per il biennio di coprogettazione ammonta ad € 508.000,00, comprensivi di tutte le risorse che afferiscono alla coprogettazione, tanto provenienti da Sercop che dal cofinanziamento del partner.

La capienza massima del servizio è pari a:

- n. 24 minori – progetti individualizzati
- n. 7 adulti.

Al fine della definizione del piano economico della coprogettazione, si riporta una previsione di massima relativa all'attuale presenza all'interno del servizio

- n. 16 minori disabili con diversi orari di frequenza a seconda dei progetti individualizzati e rapporti educativi minimi di 1:3 per un totale settimanale di ore di intervento pari a 220
 - n. 6 adulti disabili frequentanti a tempo pieno per 7 ore giornaliere con rapporti educativi minimi di 1:5
- Oltre alle ore di programmazione, equipe, formazione degli educatori e gli interventi degli operatori per i servizi ausiliari di pulizie e ristorazione.

ART. 5 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

Le attività caratteristiche connesse alla coprogettazione si sostanziano in due momenti distinti:

- il primo fa riferimento al momento della scelta del partner e alla definizione congiunta del progetto finale da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato da quest'ultimo, come meglio dettagliato nel successivo art. 10
- il secondo, che rappresenta il cuore delle attività di coprogettazione, consiste nell'attivazione di un tavolo di coprogettazione che, con cadenza almeno trimestrale per tutta la durata della gestione, valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso.

Il tavolo di coprogettazione è composto dal coordinatore dell'area disabili di Sercop, dal coordinatore del servizio del partner, da un operatore del servizio individuato dal partner, quali membri stabili, oltre alla partecipazione di uno o più assistenti sociali dei Comuni soci in relazione ai casi trattati.

ART. 6 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona.

Per il co-progettante, il coordinatore del progetto dovrà:

- essere in possesso del titolo di scienza dell'educazione o equipollenti ai sensi di legge o in alternativa di documentata esperienza di coordinamento di servizi diurni rivolti a persone disabili non inferiore a 5 anni
- assumere la responsabilità del coordinamento e della direzione di tutte le attività previste dalla sperimentazione
- provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento del servizio, nonché alla predisposizione di report qualitativi/quantitativi periodici da trasmettere all'amministrazione
- partecipare agli incontri periodici del tavolo di coprogettazione costituito dai referenti di Sercop, dei Comuni soci di residenza degli utenti e del soggetto coprogettante.

Il soggetto che verrà selezionato al termine dell'istruttoria di coprogettazione e con il quale l'ente definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della convenzione, i curricula del personale, che dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste.

Le attività e progetti definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di coprogettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità delle persone disabili e delle loro famiglie, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice etico e di comportamento*" adottato da Sercop con Deliberazione del. CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate, per quanto possibile, la rotazione e l'alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale

e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 “Codice del terzo settore”
- art. 1 comma 5, L. 328/2000,
- art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il DGUE allegato al presente avviso;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

3. requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di un valore della produzione pari almeno a 900.000,00 euro nel triennio 2017-2019; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.

8.2 REQUISITI SPECIALI

requisiti di capacità tecnico professionale:

- esperienza di gestione di servizi diurni rivolti a persone disabili negli ultimi 5 anni (2015-19), con l'indicazione del tipo di servizio, degli importi, delle date e del destinatario;
- disponibilità, al momento della presentazione della proposta, di una sede nell'ambito territoriale del rhodense.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione di coprogettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate esecutrici.

Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della coprogettazione.

ART. 9 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Il budget complessivo stimato per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione del servizio sperimentale diurno per adulti e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni oggetto della presente procedura, è pari a € 508.000,00 per il biennio di coprogettazione. Al termine del primo biennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio.

Il budget totale sarà finanziato con risorse:

- a) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive), per una quota minima pari al 5%;
- b) messe a disposizione dall'ente, per un importo massimo di € 478.000,00 per il biennio di coprogettazione.

Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di co-progettazione.

In particolare, l'importo di cui alla lettera b) assume natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione— solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione. Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto coprogettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione e il soggetto coprogettante.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Le attività oggetto della procedura non comportano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 81/2008, s.m.i. e non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza.

ART. 10 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

A) selezione del partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;

B) coprogettazione condivisa con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;

C) stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato

In corso di gestione delle attività la coprogettazione si sostanzierà, in considerazione soprattutto del carattere sperimentale dell'oggetto, nel progressivo sviluppo "di fino" del progetto di partenza, finalizzato sia alla definizione attiva della strategia generale e all'aggiustamento delle modalità operative, sia al rafforzamento della rapporto di partenariato: il luogo della governance stabilito dal presente avviso è il tavolo di coprogettazione di cui al precedente art. 5.

Fase A): selezione del soggetto con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di gestione in partnership di una unità di offerta sperimentale diurna per adulti e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, così come delineata all'art. 4.

Sarà individuato quale partner il soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto.

Fase B): redazione del progetto definitivo attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto presentato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a:

1. compresenza tra minori e adulti con disabilità, differenziandone le attività proposte
2. proposta di orari di frequenza per rispondere alle esigenze e ai bisogni di vita delle persone
3. apertura al territorio: proposte di occasioni di incontro con/per la comunità in un'ottica di inclusione
4. modalità di attuazione della governance di progetto
5. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire
6. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione
7. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse prestazioni

Fase C): stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto co-progettante, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- l'oggetto e la durata
- il progetto esecutivo definitivo, compreso il crono programma, le modalità di direzione, gestione, organizzazione e revisione eventuale del progetto medesimo
- gli impegni del soggetto del Terzo settore e gli impegni dell'ente
- le modalità di rimborso
- la definizione, entità e modalità di riscossione di eventuali entrate da utenti
- le cause di risoluzione della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge. Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2020 - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità agli ALLEGATI 1, 2 e 3 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le ditte componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI UNA UNITÀ DI OFFERTA SPERIMENTALE DIURNA PER ADULTI E MINORI DISABILI DI ETÀ COMPRESA TRA 4 E 17 ANNI".

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione indicata ai successivi punti A.1 e A.2
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

A) BUSTA - Documentazione amministrativa

A.1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modelli allegati 1 e 2 e compilata in ogni sua parte

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

A.2.) attestazione di avvenuto sopralluogo presso la struttura rilasciata da Sercop.

Il sopralluogo è obbligatorio e la richiesta per l'effettuazione deve essere inoltrata all'Ufficio Appalti all'indirizzo PEC: gare.sercop@legalmail.it, riportando i seguenti dati: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di Raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi concorrenti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno dei soggetti raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dal concorrente economico consorziato/retista indicato come esecutore.

Durante lo svolgimento del sopralluogo non saranno fornite risposte ad eventuali quesiti posti dai concorrenti, che dovranno formularli esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo art. 17.

B) BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta, redatta in lingua italiana, deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa ed aderente valutazione. Il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

C) BUSTA C - Piano economico

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 3 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Dovranno in particolare essere dettagliati gli interventi, le modalità e i tempi di impiego delle risorse messe a disposizione dal partner.

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Nel caso di domanda presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito il piano deve essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 12 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che la proposta progettuale di cui al punto B):

- non sia stata presentata
- non sia firmata dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmata dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

Determina l'esclusione dalla procedura il fatto che il piano economico di cui al punto C):

- non sia stato presentato
- non sia firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- non sia firmato dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	PUNTEGGIO MASSIMO
PROPOSTA PROGETTUALE	90
PIANO ECONOMICO	10
TOTALE	100

1) PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo è di 90/100 così suddiviso:

ITEM	PUNTEGGIO MAX
esperienza di gestione di servizi diurni e residenziali rivolti alle persone disabili collocati nel territorio del Rhodense negli ultimi tre anni (2017-2019)	20

progetto: obiettivi, strumenti, risorse, con particolare riferimento alle proposte innovative e alle sperimentazioni; modalità di valutazione degli interventi e coerenza interna tra obiettivi e azioni proposte	25
articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza	12
apertura alla comunità, ovvero capacità di creare sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto in un'ottica di inclusione della disabilità come soggetto attivo nel territorio; in particolare azioni previste per creare una rete di relazioni positive con il territorio	10
capacità di strutturare un progetto che preveda un modello di lavoro in equipè con soggetti del territorio, quali servizi sociali dei Comuni, UMA (Unità multidimensionale d'ambito), Neuropsichiatria infantile, servizi ASST rivolti a disabili adulti	8
progettualità a sostegno del personale, che preveda percorsi di formazione e supervisione	2
interventi e risorse aggiuntive messe a disposizione dal partner	5
strumenti di governo presidio e controllo della coprogettazione: proposta organizzativa che preveda i meccanismi di funzionamento della partnership in corso di gestione delle attività coprogettate	8
totale	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato con le modalità e in data che verrà comunicata in seguito.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento dei servizi innovativi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

2) PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso (Modello 3 piano economico).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico
- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzii l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo 5%), secondo la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare (10)

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche al fine non alterare il rapporto prezzo/qualità che l'Ente ha stabilito nel presente bando, altrimenti l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando. Si procederà alla riparametrazione di ciascun criterio di valutazione e non del complesso dell'offerta tecnica dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altri.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 14 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il tavolo di coprogettazione con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 10. Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e alla eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli obiettivi, degli aspetti esecutivi, e degli aspetti di innovatività, sperimentabilità e di integrazione con il territorio.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine Sercop inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione

ART. 15 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato non potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 16 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 17 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it> sezione "GARE".

ART. 18 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Sercop e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

1. Modello 1 – Istanza di partecipazione
2. Modello 2 – integrativo istanza di partecipazione
3. Modello 3 – Piano economico
4. Planimetria della struttura

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
SERCOP – Ufficio Acquisti – Tel.02-93207312
mail: gare.sercop@legalmail.it
Rho, 09/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Guido Ciceri

